



AUGUSTO CHIZZINI

Il giusto processo civile

L'a. interviene alla tavola rotonda su "Identità, complementarità e attualità delle fonti editoriali del diritto processuale civile".

The author contributes to the panel discussion on Identity, complementarity and relevancy of editorial sources of civil procedural law¹.

Come noto, si suole dire che sono cinque le classiche domande del buon cronista, e io oggi voglio essere questo: *quando, dove, chi, come e perché*. Mi atterrò rigidamente a questa scaletta, con una breve chiosa finale di più generale portata.

Quando: l'idea di una rivista nuova dedicata al processo civile matura già in Franco Cipriani penso alla fine degli anni 90, dopo i primi suoi lavori sulla storia della scienza processualista e direi anche - ma qui andiamo un po' sulle opinioni - a seguito delle polemiche che si erano accese, gli attacchi che aveva ricevuto con riferimento alla sua rilettura dei *Patres*. Quando viene a Parma nel 2001, al convegno da me organizzato, su suo cortese ma pressante impulso, in occasione del centenario della prolusione parmense di Chiovenda, su *Romanesimo e germanesimo nel processo civile*, aveva già una chiara idea sul cosa fare, lamentava già la necessità di nuove voci che venissero ad arricchire il contesto generale.

Dove: una rivista certo non si colloca spazialmente, ma senza dubbio *Il Giusto processo civile* è una realtà che si colloca geograficamente - e lo vuole essere - in una realtà che è del tutto diversa e distante da quella in cui predominavano allora le consolidate riviste giuridiche: Milano, Padova, Torino, insomma il profondo nord, la Padania. Ricordo benissimo il giorno in cui ci trovammo tutti i direttori qui a Napoli, per andare dall'Editore, in via Mezzocannone, e facendo un giro per la città mi diceva: "vede Chizzini, questa era una grande capitale lo si vede dai palazzi, dalla struttura della città, dalla sua storia stessa, altro che Milano". Vi era la piena consapevolezza che anche attraverso una impresa culturale di questo genere si può contribuire all'interesse generale di una determinata collettività, in questo senso intesa in senso assai ampio, comprensiva di tutto il sud d'Italia, del quale Franco ha sempre rilevava una evidente (quanto ingiustificata) marginalizzazione, anche in termini di 'potere accademico'.

Questo *dove* poi si sostanziava presso la casa editrice di un vecchio amico, che Franco conosceva dal momento dei primi passi nell'università, Piero Perlingieri, il quale proprio in quegli anni diede un impulso straordinario ad un investimento soprattutto (ma non solo) culturale che ha credo pochi confronti nell'Italia di quei tempi. E che dobbiamo ancora ringraziare per la fiducia e la generosità. Si vuole senza dubbio contribuire al rilancio di una grande tradizione editoriale e pubblicistica presente nell'antico Regno delle Due Sicilie e che, dall'Unità in poi, per tante ragioni era andata scemando. La piemontizzazione del sistema giuridico aveva comportato inevitabilmente anche questo.

Chi, ossia i protagonisti. In primo luogo, senza dubbio, Franco Cipriani. Credo che Egli avesse una idea precisa, volesse una direzione possibilmente giovane, soprattutto se paragonata a quella delle altre riviste: accanto all'amico e coetaneo Girolamo Monteleone, a cui lo avvicinava non solo una antica amicizia, ma anche tante delle idee "politiche" attorno al processo (del resto, era l'ordinario di riferimento dell'altra grande capitale del Regno delle Due Sicilie), volle dei giovani: non solo l'allievo Giampiero Balena, uno dei più brillanti ordinari della (allora) penultima generazione, ma anche, di pari età e livello, Sergio Menchini; nonché *last and least* il sottoscritto. Perché Augusto Chizzini? Me lo sono chiesto varie volte...allora non c'era nessun direttore nelle grandi paludate riviste che appartenesse - diciamo - ai nostri (nuovi) concorsi. Certo, credo volesse un aggancio nel nord, la rivista non poteva essere limitata geograficamente al centro-sud; ma si rivolse a me non solo perché allievo di Cerino-Canova, per il quale aveva nutrito amicizia e aveva ancora vivo rispetto, ma soprattutto per la mia passione per la storia del processo, per una affinità personale che sorse immediata quando mi chiese - ci conoscevamo appena - perentoriamente: Chizzini, perché non organizza un convegno sul centenario della prolusione parmense di Chiovenda su *Romanesimo e germanesimo nel processo civile*? Il mio intervento in questo convegno poi divenne il mio primo contributo sulla rivista *Antiquam exquirite matrem*. Come ho già ricordato, quando venne a Parma in una freddissima e nevosa giornata di Dicembre, aveva già in mente se non tutto, certo molto. Aveva assai apprezzato il mio studio sul *codice di procedura civile parmense* del 1820, ne aveva discusso con Nicola Picardi e questo gli aveva fornito l'occasione per avere di me una idea diversa, diversa da quella che si era fatta leggendo *L'intervento adesivo* e *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, e altri lavori, troppo austriacanti per lui. Come: come si doveva realizzare un tale progetto culturale? Una rivista pensata originariamente - e così è stata fino al 2008 - come quadrimestrale, caratterizzata da un forte orientamento non direi polemico, ma certo di *politica del diritto*, nel senso più nobile e coinvolgente del termine: doveva avere un'anima propria, non doveva diventare il mero collettore di tanti disparati contributi. La pagina di presentazione, così sobria ma nel contempo assai caratterizzata, lo annuncia chiaramente, anche con qualche ingenuità che poi inevitabilmente si scontra con la realtà (come l'idea di non porre un limite alla dimensione dei contributi...).

Per quanto riguarda il nome prescelto, il merito credo sia di Piero Perlingeri, come lo stesso mi ha riferito, ed è un titolo che volutamente dice molto; siamo negli anni immediatamente successivi alla modifica dell'art. 111 Cost., ed esso definisce immediatamente, in presa diretta verrebbe da dire, ove voleva indirizzarsi il nostro progetto.

Ci si impegna su di una prospettiva in parte diversa, si passa dal guscio, dal contenitore, al gheriglio, al contenuto, appunto a quel *giusto processo*, che a tanti appariva non adeguatamente valorizzato in una concezione troppo pubblicistica e formale del processo stesso. Ma questo ci introduce già all'ultima domanda, al *perché*.

Perché: è questo il punto più complesso. Individuare il ‘perché’ delle azioni umane è sempre operazione difficile, se non impossibile: alla *causa proxima* si affianca sempre (a volte si contrappone) la *causa remota*, questa poi è spesso molteplice, recondita, presenta infinite sfaccettature, neppure avvertite unitariamente da quegli stessi che sono artefici dell’impresa. Con riguardo alle ragioni espressamente palesate nelle paginette di presentazione: un ruolo determinante sicuramente l’ebbe la pratica considerazione che in quegli anni, causa un oggettivo ingolfamento delle redazioni, bisognava aspettare molto (a volte davvero troppo) tempo per vedere pubblicato un proprio lavoro; i giovani si vedevano spesso postergati ai *seniores*. Vi era poi la necessità d’impostare le ricerche in una mutata prospettiva, a queste aggiungerei - se me lo consentite, ma qui parlo a nome strettamente personale - sicuramente, qualche polemica, qualche attacco un po’ scomposto che Franco aveva subito, sulle altre riviste, per le sue ricerche sui *patres*,

Ma le cause remote, quelle profonde, erano altre, ben più radicate. Ogni esperienza culturale è frutto del suo tempo: *Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit*. Il *Giusto processo civile* è espressione e a sua volta segna un radicale mutamento.

Bisogna, allora, *revoir le passè*.

La *Rivista di diritto processuale civile* come pure la *Trimestrale* erano senza dubbio espressione, assai alta, di un modo di concepire la scienza processuale: *diritto* quindi non solo come diritto oggettivo, regola processuale, ma come *diritti nel processo*, tutto è costruito attorno ai diritti: dedotti nel processo e da dedurre nel processo, del resto il *focus* ruota attorno al rapporto giuridico, che non è altro che la sommatoria di situazioni giuridiche. E’, a ben vedere, ancora la struttura classica della pandettistica, con la quale si organizza l’intero mondo del giuridico. Carnelutti poi cerca di ampliare la prospettiva, quando la *Processuale* diviene *Rivista di diritto processuale* dal 1946: ma si rimane in quell’alveo, credo sia ormai una posizione di retroguardia, proprio in quegli anni terribili, sta cambiando tutto. In fondo lo stesso Carnelutti se ne accorge poco dopo: “*Torniamo al giudizio*” scrive proprio sulla sua *Rivista* nel 1949. Basta leggersi questo contributo per percepire come il cambiamento di prospettiva sia radicale, anche per il vecchio maestro.

La Costituzione, le trasformazioni sociali impongono una svolta, lenta a maturare. Non è certo un caso come, accantonando le riviste di settore, non certo meno rilevanti e significative per delineare il quadro (si pensi alla prestigiosa *Rivista dell’arbitrato* e ora la neonata *Giustizia consensuale*), si possa osservare che, dal *Giusto processo civile* in poi, il fulcro si posti dal diritto al processo, dalla regola statica a divenire del giudizio in quanto tale: nascono, appunto, *Il giusto processo civile* prima, poi *Judicium*, *Il processo tout court*.

Perché questo? Vi sono credo delle ragioni, nulla viene dal caso. Emergeva, alla luce della acquisita consapevolezza del radicale mutamento che impone la Carta costituzionale e, in particolare, la già richiamata modifica dell’art. 111 Cost., circa la necessità di ripensare al processo, alle idee base che ne costituivano la struttura fondamentale.

Se in una visione rigorosamente logico-normativista il parlare di “giusto processo regolato dalla legge” appare un *non sense*, una di quelle espressioni che avrebbe potuto compiere Alice nel paese delle meraviglie, davanti alla Regina di Cuori, in quel simulacro di processo che si consuma in qualche tana del giardino; questo non è sicuramente vero per il giurista sensibile, sia alla storia sia al presente, al giurista che sa ben cogliere come un processo possa essere - e sia stato nella storia - profondamente ingiusto, quando la *machinery* del formalismo rischia di travolgere tutto.

Questo si percepisce bene quando torniamo alla lezione di Chiovenda, per il quale la concezione pubblicistica, l’attuazione della legge – la legge, ricordo, era la somma garanzia per il cittadino nello stato liberale, nello stato di diritto – da strumenti appunto di tutela per le parti nel processo, in un mutato assetto sociale e politico rischiavano di diventare una odiosa gabbia, una inaccettabile limitazione per le fondamentali garanzie, a fronte dell’indiscutibile, percepito da tutti, accrescimento del ruolo della giurisdizione e del potere giudiziario che ne è diretta espressione.

Come ha bene avvertito Massimo Severo Giannini nell’incontro fiorentino del 1983 - i cui atti sono raccolti in un prezioso volumetto dei *Quaderni fiorentini*) - voluto da Paolo Grossi sulla cultura delle riviste giuridiche, dalla prospettiva del rapporto giuridico si deve passare a quello dell’istituto giuridico, che non è norma o meglio non è assorbito interamente dalla norma, ma è osmotico, si relaziona con l’esterno, con il mondo vero, con la realtà sociale.

Bisognava, allora, trovare il modo per dare una ulteriore voce anche a queste istanze. Si era nel pieno di anni di riforme incessanti e che si succedevano (e si susseguono tuttora) l’una all’altra; si percepiva un continuo rafforzamento della posizione del giudice dinanzi ad un sempre più indebolita avvocatura (per tante ragioni, soprattutto endogene alla stessa): si doveva tracciare una linea, immaginare una politica del processo e in questa direzione si muoveva il nostro progetto, qui si colloca il *Giusto processo civile*. Vuole porsi come garanzia (ulteriore, senza credersi i soli) di un processo rispettoso delle parti e di quelle regole processuali, che come è stato evidenziato (*rectius*: ricordato a tutti) soprattutto da Giovanni Verde nel suo intervento all’ultimo Convegno della nostra Associazione, proprio qui a Napoli, sono e devono essere criteri di controllo nell’esercizio di un potere, quello giurisdizionale, che in fondo, al di là di ogni paludamento ed ogni necessità, è sempre potere dell’uomo sull’uomo.

Vengo alla chiosa finale. Questi temi pongono ora una domanda, o meglio impongono una determinazione che non esiterei a definire strategica, in quanto coinvolge l’essenza del nostro agire, anche per il tramite di una rivista: a venticinque anni dalla riforma del 1999 ha ancora una ragione attuale e virente l’occuparsi di giusto processo, delle sue garanzie strutturali, o ciò che impulsa è altro, sicché diversamente dovrebbe indirizzarsi il nostro ricercare?

I valori della ricerca, i suoi scopi sono certo storicamente determinati, cambiano con l’agire dell’uomo, si trasformano, mutuano senza sosta, questo è fuor dubbio. Dopo una conquista,

dopo l'assestarsi di determinati principi - i quali sempre rispondono ai problemi del presente, quindi sono storicamente confinati - si pongono nuovi bisogni, quindi nuovi temi e nuove risposte.

Per Wach e Chiovenda, nello stato liberale, il problema era quello dell'attuazione della legge per garantire uno strumento di attuazione degli interessi tutelati, dei diritti soggettivi; nello stato costituzionale, dopo la sbornia autoritaria, il problema è divenuto quello del controllo dell'esercizio del potere (non solo del legislativo e dell'esecutivo, ma anche del giudice), proprio perché la tragedia immane delle due guerre civili che hanno devastato l'Europa ha fatto capire che anche tramite il processo, le sue forme e le sue garanzie, si possono perpetrare somme ingiustizie, laceranti violenze; oggi, nell'immediato, il bisogno preminente sembra essere quello dell'efficienza del sistema giustizia, del bisogno di assicurare tutela in una società sempre più complessa, in cui le controversie, proprio a cagione di quella intrinseca complessità ed articolazione, tendono inevitabilmente a moltiplicarsi, ad espandersi, sicché viene naturale il dubbio sulla permanente attualità del mezzo, ossia del giusto processo civile, a soddisfare questi nuovi bisogni.

Ma non bisogna dimenticare che i nuovi temi, che inevitabilmente si pongono e si porranno, spesso sono legati a quelli del passato, presentano nuove forme ma sostanza permane, continua a ritornare carsicamente: un esempio concreto può farsi richiamando il problema attualissimo della direttiva europea in tema di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (la c.d. SLAPP) (ora approvata il 7 marzo 2024). Ma non si era detto che il tema dell'azione era morto e sepolto? Invece torna attuale ed emerge sotto nuove forme, impongono attente rivalutazioni, ma i valori in gioco permangono.

Pongo in chiusura una domanda, scomoda, ma che si deve avere l'onestà di affrontare nella sua semplice crudezza: con *Il giusto processo civile* siamo riusciti nell'intento? Abbiamo perseguito con coerenza la missione che ci eravamo proposti? E soprattutto: saremo in grado di adeguarci alle nuove domande, ai nuovi bisogni?

Evidentemente, la risposta la devono dare i lettori. Noi possiamo solo riproporci di continuare in questo non facile, ma affascinante cammino.

Augusto Chizzini

Ordinario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Contributo pubblicato d'ordine del Direttore responsabile di DPCIeC, ai sensi dell'art. 13, comma terzo, ultimo periodo, del Regolamento Anvur per la classificazione delle Riviste approvato con Delibera del Direttivo n. 306 del 21.12.23, in quanto relazione a convegno e destinato alla pubblicazione nello speciale Atti del Convegno su "La comunicazione scientifica

DPCIeC

1-2024

378

ISSN 2724-1106

e didattica del Diritto processuale: ricerca, informazione e insegnamento”, tenutosi a Napoli, presso l’Università degli studi Federico II, il 26 gennaio 2024